

Roma, 4 ottobre 2010

Circolare n. 36

MODIFICA DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE E LA COMUNICAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI DEGLI ISTITUTI DIOCESANI E INTERDIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

La 61^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi a Roma dal 24 al 28 maggio 2010, ha approvato la modifica dell'art. 16, lettera b), degli statuti-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero, laddove si definisce la data per l'approvazione e la trasmissione dei propri bilanci consuntivi all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero.

Ottenuta la prescritta *recognitio* dalla Santa Sede, la delibera è stata promulgata dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e, pubblicata in data 2 ottobre 2010 sul fascicolo n. 6 del *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, entra in vigore un mese dopo la pubblicazione (cfr statuto della CEI, art. 16, § 3).

Il problema relativo al termine entro il quale gli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il sostentamento del clero devono approvare i propri bilanci consuntivi era stato da tempo segnalato alla Presidenza della CEI dall'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, tramite il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici.

Gli statuti-tipo dei predetti Istituti, approvati dalla Santa Sede con *recognitio* n. 5547/85 del 5 agosto 1985, prescrivono, all'art. 16, lettera b): “entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativa all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione”.

Il rispetto del termine statutario da parte degli Istituti è diventato sempre più difficile a causa della varietà e complessità dei rapporti instaurati dagli stessi per la gestione dei patrimoni loro affidati. Basti, ad esempio, considerare che le rendicontazioni contabili afferenti a un determinato anno, rilasciate dagli istituti di credito o dalle società di intermediazione mobi-

liare, pervengono, di norma, agli Istituti in prossimità della fine del mese di febbraio dell'anno successivo, in una data, quindi, troppo ravvicinata rispetto a quella in cui i consigli di amministrazione degli Istituti stessi devono compilare e approvare il bilancio consuntivo.

In considerazione di tale situazione, che interessa quasi tutti gli Istituti Diocesani e Interdiocesani, l'Istituto Centrale segnalò la necessità di modificare i termini in oggetto, facendoli coincidere con la *fine del mese di aprile*, per quanto concerne la compilazione e l'approvazione dei bilanci da parte dei consigli di amministrazione degli Istituti, e con il *31 maggio*, per la trasmissione dei bilanci all'Istituto Centrale.

Il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici, concordando con la lettura del problema, ha ravvisato la necessità di formalizzare lo slittamento dei termini, in quanto la loro inosservanza, seppure non determinata dalla negligenza degli Istituti, concretizza in ogni caso un'inadempienza statutaria. La modifica di tali termini ha reso necessaria una deliberazione dell'Assemblea Generale della CEI, con successiva *recognitio* della Santa Sede, configurando un mutamento degli statuti – tipo a suo tempo approvati con delibera vincolante da parte dell'Assemblea Generale stessa.

Si riporta qui di seguito, in raffronto sinottico, il testo sinora vigente e quello ora approvato dell'art. 16, lettera b) degli statuti-tipo (le modifiche sono evidenziate in **grassetto**):

<i>Testo vigente dello statuto-tipo degli Istituti Diocesani per il sostentamento del clero</i>	<i>Nuovo testo dello statuto-tipo degli Istituti Diocesani per il sostentamento del clero</i>
Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.: (...) b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.	Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.: (...) b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.

<i>Testo vigente dello statuto-tipo degli Istituti Interdiocesani per il sostentamento del clero nelle diocesi unite «in persona Episcopi» o «aeque principaliter»</i>	<i>Nuovo testo dello statuto-tipo degli Istituti Interdiocesani per il sostentamento del clero nelle diocesi unite «in persona Episcopi» o «aeque principaliter»</i>
Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.: (...) b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, il	Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.: (...) b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il

Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.	Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.
--	---

<i>Testo vigente dello statuto-tipo degli Istituti Interdiocesani per il sostentamento del clero costituiti congiuntamente da più Vescovi</i>	<i>Nuovo testo dello statuto-tipo degli Istituti Interdiocesani per il sostentamento del clero costituiti congiuntamente da più Vescovi</i>
Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.: (...) b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.	Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.: (...) b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.

Perché diventi efficace, la modifica deve essere recepita negli statuti di ciascun Istituto Diocesano o Interdiocesano con decreto del Vescovo diocesano (nel caso di Istituto diocesano o interdiocesano costituito nelle diocesi unite “*in persona Episcopi*” o “*aeque principaliter*”) o dei Vescovi diocesani interessati (nel caso di Istituti interdiocesani costituiti congiuntamente da più Vescovi). Lo statuto modificato deve essere poi depositato nel registro delle persone giuridiche della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente. **Tali adempimenti devono essere compiuti in tempo utile rispetto all'approvazione e alla trasmissione del bilancio consuntivo dell'anno 2010.**

Con l'occasione, si rammentano le modifiche agli statuti – tipo disposte dopo l'approvazione iniziale:

- articoli 5 (patrimonio) e 11, lettera b (poteri del Consiglio), approvate dalla 45^a Assemblea Generale (Collevalenza, 9-12 novembre 1998) e pubblicate sul fascicolo n. 3/1999 del *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, pp. 98-100, nel testo rettificato con decreto del Presidente della CEI n. 752/05 del 12 settembre 2005, pubblicato sul fascicolo n. 10/2005 del *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, p. 429;
- articoli 2 (fini e attività dell'ente) e 2 bis (criteri per l'applicazione dell'art. 27, comma secondo delle Norme), approvate dalla 47^a Assemblea Generale (Collevalenza, 22-26

maggio 2000) e pubblicate sul fascicolo n. 7/2000 del *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, pp. 213-214.

Qualora tali variazioni non fossero ancora state recepite nello statuto di ciascun Istituto, secondo le indicazioni opportunamente diramate dall'Istituto Centrale per il sostentamento del clero (cfr *Comunicazioni dell'ICSC* nn. 6/99, pp. 6-7, e 5/2000, p. 11), è necessario provvedere tempestivamente con unico provvedimento vescovile (cfr allegati 1, 2 e 3, opportunamente adattati alle modifiche mancanti). Il testo integrale degli statuti – tipo aggiornati è scaricabile dalla pagina “Delibere e Determinazioni” del sito internet dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici (www.chiesacattolica.it/giuridico).

Dell'avvenuta approvazione e del successivo deposito nel registro delle persone giuridiche dello statuto modificato ciascun Istituto darà notizia all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, nelle modalità che saranno indicate dall'Istituto Centrale stesso.

(bozza di decreto vescovile
per la modifica dello statuto dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero)

Visto il Nostro decreto del, prot. N....., con il quale è stato eretto in persona giuridica canonica pubblica l'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di con sede in, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno n..... in datapubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del....., iscritto nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo diin data al n.....;

vista la delibera approvata dalla 45^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata sul Notiziario della C.E.I. n. 3 del 31 marzo 1999 che introduce modifiche agli articoli 5 e 11 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;

vista la delibera approvata dalla 47^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata sul Notiziario della C.E.I. n. 7 del 25 agosto 2000 che modifica la lettera d) dell'articolo 2 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero e introduce l'articolo 2 *bis*;

vista la delibera approvata dalla 61^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata sul Notiziario della C.E.I. n. 6 del 6 ottobre 2010 che modifica la lettera b) dell'articolo 16 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;

considerato che l'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di è retto dallo Statuto allegato al Nostro decreto del prot. N.;

tenuto conto che l'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva all'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul S.O. n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15.10.1997), ha precisato che le modifiche statutarie non comportanti mutamenti sostanziali di cui all'art. 19 della Legge 20.5.1985, n. 222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell'autorità competente nell'ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta iscritte nel registro delle persone giuridiche,

decretiamo

lo Statuto dell'Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di è così modificato:

1. la lettera d) dell'articolo 2 è modificata nel modo seguente:
“d) provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2 *bis*, alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.”;
2. dopo l'articolo 2 è inserito l'articolo 2 *bis*, recante il seguente testo

“Art. 2 bis – Criteri per l’applicazione dell’art. 27, comma secondo delle Norme.

I criteri ai quali l’Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall’art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un’occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dell’attestazione circa l’inesistenza di altre fonti di reddito;
2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;
3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;
4. su domanda dell’interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell’Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.”;

3. l’articolo 5 è modificato nel modo seguente:

“Art. 5 – Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all’Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

- a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;
- b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
- c) dalle liberalità di cui all’art. 32, comma primo, delle Norme;
- d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
- e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell’art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.”;

4. la lettera b) dell’articolo 11 è modificata nel modo seguente:

“b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell’Ordinario diocesano:

* l’alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;

* l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1;

* l’inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l’acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

- * la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
- * l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato”;

5. la lettera b) dell'articolo 16 è modificata nel modo seguente:

“b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni”.

Lo statuto integrato con le predette modifiche è allegato al presente decreto.

Luogo e data

Il Vescovo diocesano

Il Cancelliere vescovile

(bozza di decreto vescovile
per la modifica dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero
costituito nelle diocesi unite *in persona episcopi* o *aeque principaliter*)

Visto il Nostro decreto del, prot. N....., con il quale è stato eretto in persona giuridica canonica pubblica l'Istituto per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di con sede in, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno n..... in datapubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del....., iscritto nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo diin data al n.....;

vista la delibera approvata dalla 45^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata sul Notiziario della C.E.I. n. 3 del 31 marzo 1999 che introduce modifiche agli articoli 5 e 11 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;

vista la delibera approvata dalla 47^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata sul Notiziario della C.E.I. n. 7 del 25 agosto 2000 che modifica la lettera d) dell'articolo 2 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero e introduce l'articolo 2 *bis*;

vista la delibera approvata dalla 61^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata sul Notiziario della C.E.I. n. 6 del 6 ottobre 2010 che modifica la lettera b) dell'articolo 16 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;

considerato che l'Istituto per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di è retto dallo Statuto allegato al Nostro decreto del prot. N.;

tenuto conto che l'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva all'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul S.O. n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15.10.1997), ha precisato che le modifiche statutarie non comportanti mutamenti sostanziali di cui all'art. 19 della Legge 20.5.1985, n. 222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell'autorità competente nell'ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta iscritte nel registro delle persone giuridiche,

decretiamo

lo Statuto dell'Istituto per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di è così modificato:

1. la lettera d) dell'articolo 2 è modificata nel modo seguente:

“d) provvedere, con l’osservanza dei criteri contenuti nell’art. 2 *bis*, alle necessità di cui all’art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.”;

2. dopo l’articolo 2 è inserito l’articolo 2 *bis*, recante il seguente testo

“Art. 2 *bis* – *Criteri per l’applicazione dell’art. 27, comma secondo delle Norme.*

I criteri ai quali l’Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall’art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un’occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dell’attestazione circa l’inesistenza di altre fonti di reddito;

2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;

3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;

4. su domanda dell’interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell’Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.”;

3. l’articolo 5 è modificato nel modo seguente:

“Art. 5 – *Patrimonio*

Tutti i beni comunque appartenenti all’Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;

b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;

c) dalle liberalità di cui all’art. 32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell’art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.”;

4. la lettera b) dell’articolo 11 è modificata nel modo seguente:

“b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell’Ordinario diocesano:

* l’alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;

* l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1;

* l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;

* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato”;

5. la lettera b) dell'articolo 16 è modificata nel modo seguente:

“b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni”.

Lo statuto integrato con le predette modifiche è allegato al presente decreto.

Luogo e data

Il Vescovo diocesano

Il Cancelliere vescovile

(bozza di decreto vescovile
per la modifica dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero
costituito in base ad accordo intervento fra i Vescovi delle diocesi partecipanti)

Visto il Nostro decreto del, prot. N....., con il quale è stato eretto in persona giuridica canonica pubblica l'Istituto per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di con sede in, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell'interno n..... in datapubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del....., iscritto nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo diin data al n.....;

vista la delibera approvata dalla 45^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata sul Notiziario della C.E.I. n. 3 del 31 marzo 1999 che introduce modifiche agli articoli 5 e 11 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;

vista la delibera approvata dalla 47^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata sul Notiziario della C.E.I. n. 7 del 25 agosto 2000 che modifica la lettera d) dell'articolo 2 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero e introduce l'articolo 2 *bis*;

vista la delibera approvata dalla 61^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana pubblicata sul Notiziario della C.E.I. n. 6 del 6 ottobre 2010 che modifica la lettera b) dell'articolo 16 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;

considerato che l'Istituto per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di è retto dallo Statuto allegato al Nostro decreto del prot. N.;

tenuto conto che l'Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva all'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul S.O. n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15.10.1997), ha precisato che le modifiche statutarie non comportanti mutamenti sostanziali di cui all'art. 19 della Legge 20.5.1985, n. 222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell'autorità competente nell'ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta iscritte nel registro delle persone giuridiche,

decretiamo

lo Statuto dell'Istituto per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di è così modificato:

1. la lettera d) dell'articolo 2 è modificata nel modo seguente:

“d) provvedere, con l’osservanza dei criteri contenuti nell’art. 2 *bis*, alle necessità di cui all’art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.”;

2. dopo l’articolo 2 è inserito l’articolo 2 *bis*, recante il seguente testo

“Art. 2 *bis* – *Criteri per l’applicazione dell’art. 27, comma secondo delle Norme.*

I criteri ai quali l’Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista dall’art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta del sacerdote interessato, corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca di un’occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, nonché dell’attestazione circa l’inesistenza di altre fonti di reddito;

2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;

3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero;

4. su domanda dell’interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore periodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente dell’Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione liberatoria.”;

3. l’articolo 5 è modificato nel modo seguente:

“Art. 5 – *Patrimonio*

Tutti i beni comunque appartenenti all’Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.

Esso è così composto:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;

b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;

c) dalle liberalità di cui all’art. 32, comma primo, delle Norme;

d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;

e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell’art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.”;

4. la lettera b) dell’articolo 11 è modificata nel modo seguente:

“b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell’Ordinario diocesano:

* l’alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;

* l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1;

* l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai fini fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;

* la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;

* l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato”;

5. la lettera b) dell'articolo 16 è modificata nel modo seguente:

“b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni”.

Lo statuto integrato con le predette modifiche è allegato al presente decreto.

Luogo e data

I Vescovi diocesani

Il Cancelliere vescovile